Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 6 marzo 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

(2254)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 22 novembre 1967 registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1968 registro n. 1 Difesa, foglio n. 3

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

RAVERA Elia Pietro di Battista, classe 1920, da Vobarno (Brescia). — Partecipava alla lotta partigiana in territorio straniero con ardimento ed alto spirito combattivo. Nel corso di una violenta azione rimaneva, di propria iniziativa, solo con la propria arma automatica a fronteggiare un attacco nemico, consentendo così al suo reparto di ripiegare su altre posizioni. Resisteva in tali condizioni fino ad esaurimento delle munizioni, infliggendo notevoli perdite all'avversario. — Majdan (Jugoslavia), 21 aprile 1945.

RINALDO Carmelo di Salvatore, classe 1920, da Termini Imerese (Palermo). — Partecipava con grande ardimento e ferrea volontà alla lotta partigiana in territorio straniero. Nel corso di un violento combattimento, si distingueva in coraggiosi assalti e, benchè ferito, persisteva nell'azione sino alla sua conclusione vittoriosa. — Fronte di Zagabria (Jugoslavia), 9-11 maggio 1945.

RIZZO Giuseppe fu Antonio, classe 1920, da Lizzano (Taranto). — Partecipava alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi per elevato spirito combattivo. Comandante di plotone nell'attacco ad importante posizione nemica, conduceva con perizia e ardimento i suoi uomini in impetuoso assalto. Ferito ad un braccio, sopportava stoicamente il dolore e persisteva nell'azione fino al vittorioso compimento. Solo allora, stremato di forze, accettava di essere portato al posto di medicazione. — Tompojevic (Jugoslavia), 8 dicembre 1944.

ROCCHIETTI Giovanni di Giacomo, classe 1923, da Varisella (Torino). — Evaso dalla prigionia di guerra si univa alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero distinguendosi per ardimento e volitività. Nel corso di un duro combattimento, individuato un fortino nemico che con violento fuoco ostacolava l'avanzata del proprio reparto, lo assaltava con ardita iniziativa a bombe a mano insieme a tre commilitoni riuscendo a ridurre al silenzio l'avversario. — Sarengrad (Jugoslavia), 12 aprile 1945.

ROSSETTI Erminio fu Guerrino, classe 1916, da Milano. — Partecipava volontariamente alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi per audacia e sprezzo del pericolo. Nel corso di un aspro combattimento, si spingeva, con la mitragliatrice in consegna, in posto avanzato dove più intenso era il fuoco nemico. Manteneva a lungo la posizione assicurando così al suo reparto la possibilità di assolvere il proprio compito. — Brezovac - Quota 189 (Jugoslavia), 27 aprile 1945.

ROSSI Nicola Michele di Domenico, classe 1914, da Montenerodomo (Chieti). — Partecipava volontariamente alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi per audacia e spirito aggressivo. Comandante di plotone, nel corso di un duro combattimento contro preponderanti forze nemiche, rimasto con pochi uomini a proteggere il ripiegamento del suo battaglione, prendeva il posto di un mitragliere caduto e con tiro preciso riusciva a contenere il nemico incalzante. Ferito, continuava nell'azione, rientrando nelle proprie file solo a compito ultimato. — Crni Vrh (Jugoslavia), 23 giugno 1944.

SACCA' Andrea di Gaetano, classe 1921, da Messina — Ufficiale di complemento sorpreso dall'armistizio in territorio straniero, dopo essersi opposto col suo reparto alla cattura, non esitava ad impugnare di nuovo le armi nelle file partigiane, distinguendosi in numerose azioni per capacità e ardimento. In un duro combattimento contro agguerrite formazioni avversarie riusciva, al comando di pochi uomini, ad occupare, sotto violento fuoco nemico, una munita posizione. In una successiva azione, condotta con determinazione e coraggio, rimaneva ferito. — Gora - Cammia (Albania), 10 dicembre 1943.

SETTINERI Francesco di Giuseppe, classe 1920, da Scido (Reggio Calabria). — Partecipava con ardimento ed elevato spirito combattivo alla lotta partigiana in territorio straniero. Capo-squadra fucilieri durante l'attacco a munitissima posizione nemica, si portava con ardito slancio in terreno scoperto e con tiro sicuro e ben diretto del fucile mitragliatore preso al porta-arma ferito, riusciva a neutralizzare il fuoco avversario. Durante l'assalto, irrompeva per primo nelle postazioni nemiche trascinando i suoi uomini e costringendo i difensori alla resa. — Ceric - quota 134 (Jugoslavia), 3 dicembre 1944.

SCARPELLINI Agostino di Paolo, classe 1918, da Mercato Saraceno (Forlì). — Fatto prigioniero dai nazisti dopo aver preso parte ai gloriosi combattimenti di Cefalonia, riusciva ad evadere. Entrato nelle formazioni partigiane operanti all'estero, in venti mesi di dura lotta, dava numerose prove di alto spirito combattivo e sprezzo del pericolo. Si distingueva in modo particolare durante l'offensiva di primavera nel corso della quale, sempre primo nei combattimenti, era di vivo esempio e sprone per i commilitoni. — Sarengrad - Zagabria (Jugoslavia), 12 aprile-11 maggio 1945.

SILVA Francesco fu Giuseppe, classe 1917, da Cumiana (Torino). — Partecipava con ardimento ed elevato spirito combattivo alla lotta partigiana in territorio straniero. Nel corso di un difficile attacco contro una munita posizione nemica, aggirava di propria iniziativa un nido di mitragliatrici che battevano d'infilata il suo reparto e lo annientava con ardito ed abile lancio di bombe a mano, contribuendo così validamente all'esito vittorioso dell'azione. — Ceric - quota 134 (Jugoslavia), 3 dicembre 1944.

SOPRANI Edoardo di Giuseppe, classe 1912, da S. Pietro in Vincoli di Ravenna. — Evaso dalla prigionia di guerra partecipava con grande slancio ed ardimento alla lotta partigiana in territorio straniero dando prova di brillante spirito combattivo. Nel corso di impegnativa azione, dopo molte ore di cruenti

combattimenti riusciva a raggiungere, alla testa di una compagnia, una munita posizione nemica, contro la quale si erano infranti ripetuti attacchi di altri reparti. Nonostante la violenta reazione avversaria e le perdite subite, resisteva vittoriosamente sulla conquistata posizione, obbligando il nemico a desistere dall'azione. — Nova Kapela (Jugoslavia) 21 aprile 1945.

SPESSOT Oliviero Giacomo di Adolfo, classe 1923, da Romans d'Isonzo (Gorizia). — Entrato tra i primi nelle file partigiane operanti in territorio straniero, dava continue prove, in venti mesi di dura lotta, di coraggio e spirito di sacrificio. Comandante di plotone, nel corso di un violento combattimento, attaccava ripetutamente, nonostante gravi perdite, una munitissima posizione nemica. Rimasto ferito il porta fucile mitragliatore, ne prendeva il posto trascinando i suoi uomini fino a breve distanza dall'avversario, rimanendo gravemente ferito nel vittorioso slancio. — Brezovac - quota 189 (Jugoslavia), 27 aprile 1945.

STRAMANDINOLI Giuseppe di Francescantonio, classe 1921, da Arena (Catanzaro). — Partecipava con slancio e ardimento alla lotta partigiana in territorio straniero dando prova di brillante spirito combattivo. Nel corso di un impegnativo combattimento, individuato un centro di resistenza nemico che arrecava molte perdite al suo reparto, lo prendeva d'iniziativa sotto il tiro del suo fucile mitragliatore e lo neutralizzava. In successiva, analoga azione rimaneva gravemente ferito e, mentre veniva avviato al posto di pronto soccorso, esprimeva il suo rammarico per dover abbandonare l'azione. — Belgrado (Jugoslavia), 15 ottobre 1944.

(1311)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 febbraio 1968, n. **104**.

Autorizzazione a vendere al Consorzio per la costruzione e la gestione della zona industriale annessa al porto di Ancona e delle altre zone industriali della provincia di Ancona, il suolo di pertinenza dello Stato costituente l'ex aeroporto di Jesi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata, per il prezzo di lire 250.000.000, in favore del Consorzio per la costruzione e la gestione della zona industriale annessa al porto di Ancona e delle altre zone industriali della provincia di Ancona, del compendio di pertinenza dello Stato costituente l'ex aeroporto di Jesi, dell'estensione di circa ettari 129.71.75.

Il bene di cui sopra dovrà essere destinato a zona industriale.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 febbraio 1968, n. **105**.

Assunzione a carico dello Stato della spesa per i funerali del senatore Giuseppe Paratore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Giuseppe Paratore.

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 17 febbraio 1968, n. **106**.

Modifiche ed integrazioni alla legge 28 luglio 1967, n. 641, relativa all'edilizia scolastica e universitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

« Fanno parte del comitato centrale per la discussione dei problemi attinenti al rispettivo territorio, oltre al sovrintendente scolastico, l'assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove costituita, o, in mancanza, un rappresentante del comitato regionale di cui al successivo articolo 8; per la regione Trentino-Alto Adige, per la discussione dei problemi di rispettiva competenza, in luogo dell'assessore regionale, fanno parte del comitato gli assessori alla pubblica istruzione delle province di Trento e Bolzano ».

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è aggiunto il seguente:

« Per la regione Trentino-Alto Adige fanno altresì parte del comitato regionale anche gli assessori alla pubblica istruzione delle amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera *a*) del comma precedente, il Ministro per la pubblica istruzione può avvalersi dell'opera di istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di istituti universitari, con i quali può stipulare apposite convenzioni; per quelle di cui alla lettera *b*) il Centro studi mantiene rapporti con istituti similari anche esteri ai fini dello scambio delle informazioni e delle esperienze, e partecipa alla collaborazione internazionale per il progresso degli studi e delle ricerche ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 27 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

« Alla spesa per l'adempimento dei compiti del comitato centrale e dei comitati regionali per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 4, delle commissioni provinciali, di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, nonchè del centro studi per l'edilizia scolastica e della relativa consulta, di cui all'articolo 11, e degli uffici studi e programmazione, di cui agli articoli 5 e 7, sarà provveduto con una aliquota non superiore all'1 per cento, allo 0,90, allo 0,80, allo 0,80 e all'1,2 per cento delle somme autorizzate rispettivamente per gli anni 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, a termine dell'articolo 32 della presente legge ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 29 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

« La corresponsione dei sussidi è subordinata all'avvenuta esecuzione dei lavori cui i sussidi medesimi si riferiscono, su attestazione dell'ingegnere capo del Genio civile e non è soggetta ai limiti di cui all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e all'articolo 16 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 ».

Art. 6.

L'articolo 30 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

« *Sussidi e spese per l'arredamento di scuole elementari e medie*

La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma degli articoli 119, 120, 121 del regolamento generale sui servizi delle scuole elementari, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è estesa per l'arredamento delle scuole medie.

La facoltà di provvedere alle spese per l'arredamento, attribuita al Ministero della pubblica istruzione dallo articolo 12 della legge 1° giugno 1942, n. 675, è estesa a tutte le scuole dell'obbligo.

All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la fornitura di materiale di arredamento alle scuole rurali, nonchè per l'acquisto diretto e il concorso nelle spese sostenute dai comuni, per lo arredamento delle scuole elementari.

La corresponsione del sussidio è subordinata alla avvenuta esecuzione della fornitura cui esso si riferisce, da attestarsi dal provveditore agli studi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — GUI — MANCINI — TAVIANI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 17 febbraio 1968, n. **107**.

Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Promozione a segretario capo di 2ª classe

Le promozioni a segretario capo di 2ª classe sono conferite con decreto del prefetto su parere del consiglio provinciale di amministrazione, per anzianità congiunta al merito, ai segretari comunali di 1ª classe che abbiano compiuto otto anni di servizio effettivo di ruolo nelle qualifiche di segretario comunale di 2ª e di 1ª classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Gli articoli 18 e 56 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati.

Art. 2.

Nomina a segretario capo di 1ª classe

I posti di segretario capo di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli e per esami, da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe terza rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'articolo 30 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Al concorso per la nomina a segretario capo di 1ª classe sono ammessi:

a) i segretari comunali i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano prestato complessivamente effettivo servizio di ruolo in tale qualità per almeno undici anni, ovvero almeno per sei anni in qualità di segretario comunale di ruolo e, per il rimanente periodo, fino al raggiungimento dell'anzianità complessiva di undici anni, quali impiegati di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali ed abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, per tre anni, il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto »;

b) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province, i

quali siano considerati equiparati alla qualifica di segretario capo di 1ª classe od alla qualifica immediatamente inferiore, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge 8 giugno 1962, n. 604, tranne quello dell'età, ed abbiano prestato almeno undici anni di effettivo servizio di ruolo, in qualità di segretario comunale o di impiegato, alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno sei nelle anzidette qualifiche. I vice segretari ed i capi ripartizione che abbiano qualifica equiparata a quella di segretario capo di 2ª classe devono, inoltre, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Per la nomina a segretario capo di 1ª classe non è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente:

a) per i segretari comunali che abbiano conseguito la nomina in ruolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ed abbiano prestato complessivamente tredici anni di effettivo servizio di ruolo di cui almeno sei in tale qualità e per il rimanente periodo, fino al raggiungimento dell'anzianità complessiva di anni tredici, quali impiegati di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali;

b) per i vice segretari ai quali spetta la effettiva sostituzione del titolare e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, che abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio in tali qualifiche.

I candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma devono, altresì, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Gli esami del concorso di cui al primo comma consistono in tre prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate nella tabella *G* allegata alla presente legge.

Per quanto concerne la disciplina degli esami si applicano le disposizioni richiamate dall'articolo 12 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno sette decimi.

I vincitori del concorso sono assegnati alle singole sedi indicate nel bando, tenuti presenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'ordine della graduatoria e le aspirazioni espresse dai candidati.

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinunzia alla promozione.

Se, peraltro, la graduatoria comprenda un numero di candidati superiore a quello delle sedi a concorso, il Ministro per l'interno ha facoltà di procedere alla nomina ed all'assegnazione dei candidati dichiarati idonei, che per ordine di merito seguono immediatamente i vincitori, alle sedi indicate nel bando che per qualsiasi causa si rendano vacanti.

Tale facoltà non può essere esercitata dopo trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria.

L'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Art. 3.

Nomina a segretario comunale generale di 1ª e 2ª classe

Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo le parole: « devono rivestire da almeno tre anni tale qualifica » sono aggiunte le seguenti: « aver conseguito l'idoneità nel concorso per la nomina a segretario capo di 1ª classe ».

Il quarto comma dello stesso articolo è abrogato.

Per l'ammissione ai concorsi di cui ai primi tre commi del citato articolo 21 non è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra equipollente:

a) per i segretari comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per i vice segretari generali di comuni o province ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, i quali abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio con tali qualifiche.

Art. 4.

Concorsi per trasferimento a sedi di classe 5ª

Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari comunali capi di 2ª classe, titolari di segreterie di comuni della classe 5ª, ed i segretari comunali di 1ª e 2ª classe, anche se in servizio in altre province ».

Art. 5.

Trattamento economico

Ai segretari capi di 2ª classe, titolari di segreterie di comuni della classe quarta, che abbiano compiuto quindici anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale di ruolo, di cui almeno tre nella qualifica di segretario capo di 2ª classe, può essere assegnato, con provvedimento del Ministro per l'interno, sentiti i pareri del consiglio comunale e del consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1ª classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Ai segretari dei consorzi spetta una indennità mensile pari ad un quarto dello stipendio ed il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, da essi sostenute per recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati, per l'esercizio delle loro funzioni.

Il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati.

Art. 6.

Fondo articolo 42 legge 8 giugno 1962, n. 604

Al secondo comma dell'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo le parole: « in sede di revisione del procedimento disciplinare » sono aggiunte le seguenti: « nonchè quelle occorrenti per la corresponsione al segretario dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a titolo di rimborso delle riduzioni previste dall'articolo 14 della presente legge e per il

conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli, particolarmente meritevoli, dei segretari comunali e provinciali ».

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 7.
Modifiche alle tabelle allegate alla legge 8 giugno 1962, n. 604

Le tabelle *A, C, F* e *G* allegate alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sono sostituite con le tabelle *A, C, F, G* allegate alla presente legge.

Art. 8.
Segreterie della classe 4ª

I segretari capi di 2ª classe titolari di sedi di classe 5ª sono assegnati a sedi della classe 4ª a seguito di concorso per trasferimento.

I segretari capi di 2ª classe, titolari di segreterie di comuni della classe 4ª non possono essere assegnati in qualità di titolari a sedi della classe 5ª.

Art. 9.
Decorrenza della promozione a segretario capo di 2ª classe

I segretari comunali di 1ª classe in servizio di ruolo, in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 della presente legge, conseguono la promozione alla qualifica di segretario capo di 2ª classe con decorrenza, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge e, ai soli effetti giuridici, dalla data in cui risultano in possesso degli anzidetti requisiti.

Per i segretari capi di 2ª classe già promossi a tale qualifica ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 giugno 1962, n. 604, la promozione è retrodatata, ai soli effetti giuridici, alla data in cui risultano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 della presente legge.

La retrodatazione della promozione ai soli effetti giuridici non può avere, in ogni caso, decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Art. 10.
Segretari titolari transitori di sedi della classe 4ª

I segretari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di segretario comunale di 2ª o di 1ª classe e prestino servizio in qualità di titolari transitori presso segreterie di comuni assegnati in base alla tabella *A* alla classe 4ª conservano transitoriamente la titolarità delle segreterie dei comuni predetti finchè non conseguano la promozione a segretario capo di 2ª classe.

I prefetti, nell'ambito delle singole province, hanno facoltà di assegnare ai predetti segretari, dalla data di promozione alla qualifica di segretario capo di 2ª classe, la titolarità delle sedi, delle quali sono titolari transitori, sentiti le amministrazioni interessate ed il consiglio provinciale di amministrazione.

Se, per altro non abbiano conseguito la promozione a segretario capo di 2ª classe entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge o non vengano confermati, ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, nelle rispettive sedi di servizio dopo aver conseguito la promozione stessa, sono trasferiti alle sedi della classe 5ª che si rendano vacanti nella stessa provincia.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro per l'interno e del prefetto di trasferire, per gravi esigenze di servizio, a sedi della classe 5ª i segretari che siano titolari transitori presso segreterie di comuni della classe 4ª.

Art. 11.
Segretari titolari transitori di sedi della classe 5ª

I segretari capi di 2ª classe in servizio presso comuni della classe quinta ai sensi dell'articolo 49, quarto comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono confermati nelle stesse sedi in qualità di titolari.

Art. 12.
Ammissione ai concorsi a posti di segretario generale

Il requisito dell'idoneità prescritto dall'articolo 3 per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale non è richiesto:

a) ai vice segretari di ruolo di comuni o province della classe 1ª;

b) ai vice segretari di ruolo di comuni o province della classe 2ª ed ai capi ripartizione titolari fino allo espletamento dei primi due concorsi per la nomina a segretario capo di 1ª classe che saranno indetti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.
Trattamento economico della qualifica di segretario capo di 1ª classe

Il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1ª classe può essere attribuito secondo i criteri prescritti dall'articolo 5, anche ai segretari capi di 2ª classe i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano tale qualifica e siano titolari transitori di segreterie di comuni della classe 5ª, ovvero siano distaccati presso la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Art. 14.
Facilitazioni di viaggio

Ai segretari comunali e provinciali in attività di servizio o in quiescenza, ed alle loro famiglie, sono estese tutte le facilitazioni di viaggio stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

L'articolo 44 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Art. 15.
Disposizioni abrogate

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o, comunque, non compatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA A.

Assegnazione della qualifica del segretario ai comuni

Classe	POPOLAZIONE	QUALIFICA DEL SEGRETARIO
I/A	Oltre 250.000 abitanti	Segretario comunale generale di I classe
I/B	Da 65.001 a 250.000 abitanti e capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 40.000 abitanti	
II	Da 30.001 a 65.000 abitanti e rimanenti capoluoghi di provincia	Segretario comunale generale di II classe
III	Da 8.001 a 30.000 abitanti	Segretario comunale capo di I classe
IV	Da 4.001 a 8.000 abitanti	Segretario comunale capo di II classe
V	Sino a 4000 abitanti	Segretario comunale capo di II classe Segretario comunale di I classe Segretario comunale di II classe

TABELLA C.

Corrispondenza tra le qualifiche dei segretari comunali e dei segretari provinciali e quelle dell'ordinamento gerarchico statale ai fini della determinazione degli assegni e delle indennità

QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	Classe del comune o della provincia	QUALIFICHE DELL'ORDINAMENTO STATALE	Coefficiente	Stipendio iniziale lordo
Segretario generale di I classe	I/A		(a) 759	3.661.800
	I/B	Ispettore generale	670	3.318.100
Segretario generale di II classe	II	Direttore di divisione	500	2.478,700
Segretario comunale capo di I classe	III	Direttore di sezione	402	1.991.600
Segretario comunale capo di II classe	IV	Consigliere di I classe	325	1.599.400
Segretario comunale capo di II classe	V	Consigliere di I classe . . .	325	1.599.400
Segretario comunale di I classe	V	Consigliere di II classe . . .	271	1.397.500
Segretario comunale di II classe	V	Consigliere di III classe . . .	229	1.145.800

(*a*) Il coefficiente 759 non trova riscontro nelle qualifiche statali.

TABELLA F.

Programma delle prove di esame per il concorso di ammissione alla carriera dei segretari comunali

1. Diritto costituzionale e diritto amministrativo.
2. Nozioni di ragioneria generale, con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali.
3. Legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.
4. Nozioni di diritto civile.
5. Diritto penale (Codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII).
6. Istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali.
7. Leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico).
8. Elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.
9. Legislazione sociale.
10. Nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica).
11. Nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3; la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

TABELLA G.

Programma delle prove di esame del concorso per la nomina a segretario capo di I classe

L'esame consta di tre prove scritte a carattere teorico-pratico e di una prova orale. Almeno una delle prove scritte avrà particolare attinenza ai servizi di istituto delle amministrazioni comunali.

Le prove scritte e orali sono le seguenti:

Prove scritte:

a) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali;
b) istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;
c) ragioneria applicata agli enti locali territoriali.

Prove orali:

a) le materie delle prove scritte;
b) diritto costituzionale ed amministrativo;
c) nozioni di diritto civile;
d) diritto penale (Codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII);
e) legislazione sociale;
f) politica economica con particolare riguardo alla programmazione;
g) nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica).

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108.
Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Norme generali

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.

Art. 2.
Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni

Il consiglio regionale è composto:

di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e di 30 membri nelle altre regioni.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 3.
Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione

I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione.

Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.

I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.

TITOLO II
ELETTORATO - INELEGGIBILITA' INCOMPATIBILITA'

Art. 4.
Elettorato attivo e passivo

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione.

Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione, e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo.

Art. 5.
Cause di ineleggibilità

Non sono eleggibili a consigliere regionale:

1) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;

2) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;

3) il capo della polizia ed i vice capi della polizia, nonchè gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;

4) i Commissari del Governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;

5) i magistrati ordinari nella regione nella quale esercitano le loro funzioni;

6) gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente;

7) i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione;

8) gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della regione;

9) i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del commissario del Governo nella regione;

10) i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonchè i segretari generali ed i segretari dei comuni, compresi nella regione.

Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sempre che tale data sia anteriore al termine di centottanta giorni, di cui al secondo comma.

Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualità di diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale di ufficiali, retribuiti o no, alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, anche se abbiano ottenuto il permesso dal Governo della Repubblica di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Sono altresì ineleggibili a consigliere regionale:

a) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della regione stessa, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

b) coloro che nei confronti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto;

c) gli amministratori della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, nonchè gli amministratori degli enti locali sottoposti al suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni.

Sono infine ineleggibili a consigliere regionale:

1) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

2) i titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della regione;

3) i consulenti legali ed amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle imprese di cui ai nn. 1) e 2) del presente comma, vincolate alla regione nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Art. 6.

Cause di incompatibilità

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di altro consiglio regionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale e di sindaco e di assessore dei comuni compresi nella regione, nonché di amministratore di un ente pubblico o azienda pubblica, finanziata anche soltanto in parte dallo Stato, dipendente dalla regione.

Art. 7.

Cause di decadenza

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'articolo 4, secondo comma, importa decadenza dall'ufficio di consigliere regionale.

Importano altresì decadenza dall'ufficio di consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 5, allorché sopravvengano alle elezioni, semprechè l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.

Le cause di incompatibilità previste dall'articolo 6, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano decadenza dall'ufficio di consigliere regionale, quando questi non eserciti la opzione prevista dall'articolo 18, terzo comma.

Decadono dall'ufficio di consigliere regionale gli eletti che non prestino il giuramento prescritto nei termini indicati dalla legge.

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 8.

Ufficio centrale circoscrizionale e regionale

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonchè per l'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.

Art. 9.

Liste di candidati

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Le liste devono essere presentate da non meno di 400 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o dal pretore o dal giudice conciliatore, con l'indicazione del comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo, arrotondato alla unità superiore.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

E' consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

3) il certificato di nascita, o documento equipollente, ed il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Non possono essere presentati, altresì, contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 10.

Esame ed ammissione delle liste
Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

2) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 21° anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 11.

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di ammissione, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine di ammissione delle rispettive liste.

Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Art. 12.

Norme speciali per gli elettori

Gli elettori di cui all'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

Art. 13.

Voto di preferenza

L'elettore può manifestare una preferenza nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri regionali da eleggere è fino a 5, non più di due nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri da eleggere è da 6 a 15 e non più di tre nelle altre.

Art. 14.

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale

I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

Art. 15.

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che — suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo — verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte fra-

zionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;

e) determina le cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

Art. 16.
Surrogazioni

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

TITOLO IV
CONVALIDA DEGLI ELETTI E CONTENZIOSO

Art. 17.
Convalida degli eletti

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Art. 18.

Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità

Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del consiglio per l'immediata pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, gliela contesta; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della regione. Possono essere promosse anche dal Commissario del Governo nella regione.

Art. 19.

Ricorsi

Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonchè al Commissario del Governo.

Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali

Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;

b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;

c) alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, numero 361.

Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

Art. 21.

Spese

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni.

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti

carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del Governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22.
Attuazione delle prime elezioni regionali

Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.

Art. 23.
Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali

Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2.

Art. 24.
Norme in materia di ineleggibilità

Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.

Art. 25.
Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso

La prima riunione del Consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione.

Le attribuzioni della segreteria del Consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.

Nella prima adunanza ed in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.

Art. 26.
Spese per la prima elezione dei consigli regionali

Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato.

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

I fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Nel caso di contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto per ciascuna provincia, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

Alle somme che saranno inscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
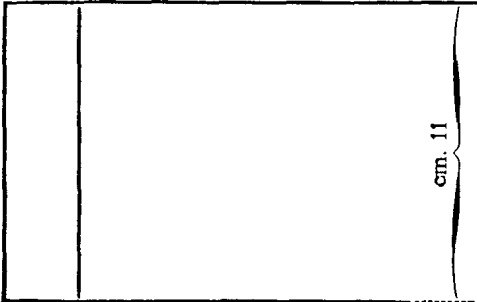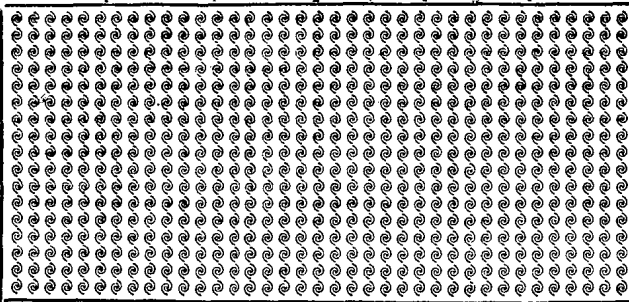
Data a Roma, addì 17 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — REALE — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1968, n. **109**.

Erezione in ente morale della fondazione « Federico Valzania », con sede in Cesena.

N. 109. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Federico Valzania », con sede in Cesena, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 91. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1968, n. **110**.

Estinzione delle opere pie « Sac. Mariano Zuccarello » e « Vincenzo Arestia », con sede in Ragusa.

N. 110. Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le opere pie « Sac. Mariano Zuccarello » e « Vincenzo Arestia », con sede in Ragusa, vengono dichiarate estinte ed il relativo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 93. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1968, n. **111**.

Erezione in ente morale dell'« Associazione di pubblica assistenza », con sede in Campi Bisenzio.

N. 111. Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Associazione di pubblica assistenza », con sede in Campi Bisenzio (Firenze), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 94. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1967.

Nomina di un membro del comitato centrale per la sicurezza della navigazione.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1967, registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 160, con il quale sono stati nominati, per il quadriennio 1967-1971, il presidente, i membri e la segreteria del comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Considerata l'opportunità di sostituire il rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità della proposta formulata dal predetto Ministero con foglio n. 11794 dell'11 novembre 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

A decorrere dal 16 novembre 1967 l'ispettore generale dott. Antonio Ingravalle, in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è nominato membro del comitato centrale per la sicurezza della navigazione in sostituzione del prof. Raffaello Nuccorini, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1967

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1968
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 52

(1965)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Clorevit » gocce nasali (flacone contagocce da 25 cc.) della ditta U.S.A.R., con sede in Aprilia (Latina) (Decreto di revoca n. 4071/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 marzo 1965, con il quale è stata registrata al n. 14.428 la specialità medicinale denominata « Clorevit » gocce nasali (flacone contagocce da 25 cc) a nome della ditta U.S.A.R. - S.p.A., con sede in Aprilia (Latina) via Nettunense, km. 19,900, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo d'ufficio, effettuato su campioni prelevati presso il deposito medicinali della ditta U.S.A.R., il medesimo ha dato esito sfavorevole, poichè la quantità di vitamina A è risultata inferiore del 40 % a quella dichiarata, ed, inoltre, è stato anche rilevato che la natura chimica del componente fenilefrina non era indicata nel foglio illustrativo;

Ricorre, pertanto, l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Clorevit » gocce nasali (flacone contagocce da 25 cc), registrata al n. 14.428 con decreto in data 6 marzo 1965, a nome della ditta U.S.A.R. - S.p.A., con sede in Aprilia (Latina).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Latina è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(1967)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1968.

Emissione di speciali certificati di credito, ai sensi del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, recante misure per l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, recante norme per l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto, in particolare, l'art. 9 del citato decreto-legge n. 80 con il quale il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad emettere, anche frazionatamente in ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, certificati speciali di credito fino ad un ricavo netto di lire 100.000 milioni a copertura degli oneri specificati nel successivo art. 11, certificati ammortizzabili in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttanti interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

Visto il medesimo art. 9 del già citato decreto-legge n. 80 con il quale è stato stabilito: *a*) che con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi d'interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi; *b*) e che gli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati di credito saranno coperti con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa;

Visto il proprio decreto n. 158364/40/296 in data 9 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il giorno 11 ottobre 1967, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 306, modificato con successivo decreto ministeriale n. 160021/40/296 in data 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1967, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 395, con cui, in esecuzione dell'art. 9 del ripetuto decreto-legge n. 80, è stata disposta l'emissione di una prima quota di certificati speciali per un importo, in valore nominale, di lire 61.000.000.000, con scadenza il 1° luglio 1978;

Visto il proprio decreto n. 164221/66-D in data 29 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1968, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 277, con cui il netto ricavo conseguito dall'emissione dei certificati di credito sopraindicati è stato accertato in lire 60.691.264.000;

Ritenuto che si debba procedere, ora, all'emissione della seconda ed ultima quota di certificati speciali di credito per l'anno finanziario 1968 per un importo, in valore nominale, che consenta di acquisire un ricavo netto non inferiore a lire 39.400.000.000, da destinarsi all'ulteriore finanziamento della spesa prevista dal ripetuto decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, l'emissione di una seconda quota di certificati speciali di credito 5,50 %, con scadenza entro il 1° luglio 1979, afferente l'anno finanziario 1968, per un importo, in valore nominale, di lire 40.500.000.000 (quarantamiliardicinquecentomilioni), alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: 99 lire per ogni 100 lire di capitale nominale, più gli interessi del 5,50 % dal 1° gennaio 1968 al giorno precedente quello del versamento;

tasso d'interesse annuo: 5,50 % pagabile in due rate semestrali posticipate;

commissione di collocamento: 1 %;

commissione di garanzia: 0,50 %.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, lire 5 milioni e lire 10 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi.

L'emissione dei certificati di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in n. 81 serie da lire 500 milioni ciascuna. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva espressa in numeri romani; i titoli nell'ambito di ciascuna serie sono contraddistinti da numerazione progressiva espressa in numeri arabi.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa, nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi, benefici, esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie previste dagli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356, ed in conseguenza i certificati medesimi sono, in particolare, esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore netto globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini tutti di cui al presente articolo, i certificati suddetti sono esenti dall'obbligo di denunzia, nè possono formare oggetto di accertamento d'ufficio, e, ove fossero denunziati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1968 e l'ultima il 1° luglio 1979.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole d'interessi dei certificati di credito, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modifiche in legge 13 maggio 1967, n. 267, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certicati di credito verrà effettuato alla pari per serie intere in 10 annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima scadrà il 30 giugno 1970 e l'ultima il 30 giugno 1979, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 20 aprile di ogni anno, o il giorno successivo qualora il primo fosse festivo, a cominciare dal 1970 presso la sede della direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabili. Alle estrazioni a sorte dei certificati di credito interverrà un funzionario della direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi. Il primo rimborso avverrà il 1° luglio 1970 e l'ultimo il 1° luglio 1979.

Le somme relative ai certificati di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati di credito sono stampati su carta filigranata bianca, in fogli piegabili in due.

Sulla prima facciata del foglio, nella parte centrale, è riprodotta in filigrana la figura di un appezzamento di terreno con degli ortaggi e con tre alberi da frutto, mentre in alto è riportato lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalla dicitura « Ministero del tesoro » - Direzione generale del tesoro - Interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267). Certificati di credito 5,50 % 1968-1979 - II emissione.

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero dei certicati, del valore nominale del titolo, del tasso d'interesse e del richiamo alle occorrenti norme di legge, nonchè per la eventuale dichiarazione del Ministero del tesoro concernente l'intestatario del certificato.

La facciata chiude con lo spazio per la dicitura « Il Ministro ».

Nella seconda facciata del titolo sono riportati gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, nonchè il piano di ammortamento.

Sulla terza facciata del titolo, per quanto riguarda i certificati al portatore, sono tracciate n. 23 cedole con l'indicazione, per ciascuna di esse, del tasso d'interesse, della durata dei certificati di credito, del numero della emissione, della scadenza delle rate semestrali d'interesse e dell'importo relativo, nonchè del numero della serie e di quello progressivo, mentre la quarta facciata rimane in bianco.

Per i certificati nominativi, sulla terza facciata del titolo è posta, in alto, solo la dicitura « Annotazioni di vincolo e di tramutamento », mentre sulla quarta facciata sono tracciati n. 23 compartimenti, nei quali sono indicati la scadenza delle rate semestrali d'interesse e l'importo relativo.

Le leggende sulla prima facciata del titolo sono stampate, rispettivamente, per i certificati al portatore in calcografia e per i certificati nominativi in litografia; le leggende sulle altre facciate dei titoli sono stampate in litografia.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti e di enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia stessa le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, tutti gli atti e documenti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative alla emissione dei certificati di credito sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative; inoltre, ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi certificati è esente da imposta di bollo e da ogni tassa e diritto spettanti all'erario ed agli enti locali.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico, per gli interessi, al capitolo n. 3299 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi, nonchè a quelli da istituire per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1968
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 162

Piano di ammortamento dei certificati di credito per l'importo, in valore nominale, di lire 40.500.000.000, emessi a termine dell'art. 9 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, al tasso d'interesse del 5,50 % annuo.

Data	Quote interessi	Quote capitale	Pagamenti semestrali	Debito residuo
1-1-1968	—	—	—	40.500.000.000
1-7-1968	1.113.750.000	—	1.113.750.000	40.500.000.000
1-1-1969	1.113.750.000	—	1.113.750.000	40.500.000.000
1-7-1969	1.113.750.000	—	1.113.750.000	40.500.000.000
1-1-1970	1.113.750.000	—	1.113.750.000	40.500.000.000
1-7-1970	1.113.750.000	5.500.000.000	6.613.750.000	35.000.000.000
1-1-1971	962.500.000	—	962.500.000	35.000.000.000
1-7-1971	962.500.000	5.000.000.000	5.962.500.000	30.000.000.000
1-1-1972	825.000.000	—	825.000.000	30.000.000.000
1-7-1972	825.000.000	5.000.000.000	5.825.000.000	25.000.000.000
1-1-1973	687.500.000	—	687.500.000	25.000.000.000
1-7-1973	687.500.000	5.000.000.000	5.687.500.000	20.000.000.000
1-1-1974	550.000.000	—	550.000.000	20.000.000.000
1-7-1974	550.000.000	4.000.000.000	4.550.000.000	16.000.000.000
1-1-1975	440.000.000	—	440.000.000	16.000.000.000
1-7-1975	440.000.000	4.000.000.000	4.440.000.000	12.000.000.000
1-1-1976	330.000.000	—	330.000.000	12.000.000.000
1-7 1976	330.000.000	4.000.000.000	4.330.000.000	8.000.000.000
1-1-1977	220.000.000	—	220.000.000	8.000.000.000
1-7-1977	220.000.000	3.000.000.000	3.220.000.000	5.000.000.000
1-1-1978	137.500.000	—	137.500.000	5.000.000.000
1-7-1978	137.500.000	3.000.000.000	3.137.500.000	2.000.000.000
1-1-1979	55.000.000	—	55.000.000	2.000.000 000
1-7-1979	55.000.000	2.000.000.000	2.055.000.000	—
	13.983.750.000	40.500.000.000	54.483.750.000	

(19[illegible]8)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1968.

Integrazione dei membri con voto consultivo del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, contenente norme di attuazione della legge 29 dicembre 1956, n. 1533;

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1967 sulla composizione del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Vista la nota n. 19600 in data 21 dicembre 1967 della federazione nazionale predetta, con la quale si comunica il nominativo del medico scelto dal consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici a far parte del consiglio centrale della federazione a norma dell'art. 16, secondo comma della legge 29 dicembre 1956, n. 1533;

Ritenuto opportuno integrare la ricognizione dei componenti il consiglio centrale della federazione nazionale precitata con i membri aventi voto consultivo;

Decreta:

Fanno parte del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani quali membri con voto consultivo, ai sensi dell'art. 16, secondo comma della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, le seguenti persone:

Fulcoli dott. Giacomo, su designazione della Federazione nazionale degli ordini dei medici.

Il direttore della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1968

Il Ministro: BOSCO

(1911)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1968.

Revoca, su rinunzia, nei confronti della ditta « Istituto Neoterapico Italiano Biosedra » S.p.A. della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nella officina farmaceutica sita in Bologna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 3932 in data 3 novembre 1964 con il quale la ditta « Istituto Neoterapico Italiano Biosedra S. p. A. » fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Bologna, via delle Fragole n. 49, specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate;

Vista la comunicazione in data 3 giugno 1966, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse con il decreto di cui sopra;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata su rinunzia nei confronti della ditta « Istituto Neoterapico Italiano Biosedra S. p. A. » la autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nella officina farmaceutica sita in Bologna, via delle Fragole n. 49, concessa con il decreto ministeriale n. 3932 in data 3 novembre 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Bologna è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 febbraio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(1913)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1968.

Revoca, su rinunzia, nei confronti della ditta Prodotti Soave delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 92 e n. 140 in data 25 febbraio 1955 e 24 marzo 1955, con i quali la ditta Prodotti Soave fu autorizzata ad attivare in Torino, via Villa della Regina n. 13-*bis*, una officina farmaceutica per la produzione rispettivamente di specialità medicinali biologiche e di specialità medicinali chimiche, limitatamente alle preparazioni in sciroppi, emulsioni e soluzioni in genere;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, n. 2326 in data 2 agosto 1958, con il quale la ditta suindicata fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica preparati galenici nelle forme farmaceutiche: soluzioni in genere, pomate, supposte, compresse, confetti, sciroppi ed emulsioni;

Vista la comunicazione in data 6 novembre 1967, con la quale la ditta interessata ha dichiarato di aver definitivamente cessato nella propria officina farmaceutica la produzione di specialità medicinali e preparati galenici e di aver ceduto ad altra ditta sia le attrezzature tecniche che le specialità stesse;

Ritenuto pertanto che nella fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca previsti dagli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinunzia, nei confronti della ditta Prodotti Soave, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nonchè preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Torino, via Villa della Regina n. 13-*bis*, concesse con i decreti A.C.I.S. n. 92 in data 25 febbraio 1955, n. 140 in data 24 marzo 1955 e n. 2326 in data 2 agosto 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 febbraio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(1912)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XX Fiera di Trieste campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XX Fiera di Trieste campionaria internazionale », che avrà luogo a Trieste dal 21 giugno al 5 luglio 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(1891)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VIII Mostra internazionale delle apparecchiature chimiche - MAC 68 », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VIII Mostra internazionale delle apparecchiature chimiche - MAC 68 », che avrà luogo a Milano dal 12 al 20 ottobre 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(1892)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « II Mostra internazionale dei servizi pubblici - SEP », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II Mostra internazionale dei servizi pubblici », che avrà luogo a Padova dal 26 al 30 settembre 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(1890)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XLVI Fiera di Padova - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XLVI Fiera di Padova - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Padova dal 31 maggio al 13 giugno 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(1893)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Vista la nota n. 985, in data 8 febbraio 1968, del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio, con la quale viene comunicato che il sig. Alfredo Colafrancesco è stato eletto presidente dell'amministrazione provinciale di Frosinone, in data 21 dicembre 1967, in sostituzione dell'avv. Emanuele Lisi;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Lazio l'avvocato Emanuele Lisi con il sig. Alfredo Colafrancesco;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Alfredo Colafrancesco è chiamato a far parte, quale presidente dell'amministrazione provinciale di Frosinone, del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio, in sostituzione dell'avv. Emanuele Lisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(1806)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1968.

Emissione dal 1° marzo 1968 al 31 dicembre 1968 di buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 febbraio 1968, n. 81, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968, che all'art. 14 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di emettere, per l'anno finanziario 1968, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 382464 in data 30 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del-

l'8 gennaio 1968, con il quale venne autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 29 febbraio 1968;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° marzo 1968 al 31 dicembre 1968 di buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi per gli importi che saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione.

Art. 2.

I buoni verranno emessi limitatamente alle seguenti serie rispetto a quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 21 aprile 1961:

Serie F	da L.	100.000
» G	» »	500.000
» H	» »	1.000.000
» L	» »	5.000.000
» M	» »	10.000.000
» N	» »	50.000.000
» O	» »	100.000.000
» P	» »	500.000.000
» Q	» »	1.000.000.000

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del tesoro nella misura del 3,50 % annuo sarà corrisposto anticipatamente.

Art. 4.

Il collocamento dei buoni ordinari del tesoro è effettuato esclusivamente nei confronti delle aziende di credito nonchè dei loro istituti centrali di categoria tramite la Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, alla quale pertanto rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 5.

Per ottenere l'assegnazione dei buoni ordinari del tesoro le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria dovranno comunicare alla Banca d'Italia l'importo dei buoni che intendono sottoscrivere distinguendo:

a) buoni ordinari del tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) buoni ordinari del tesoro per investimenti liberi, indicando per questi ultimi l'eventuale soprapprezzo in confronto al valore nominale che in percentuale dovrà essere pari a 10 centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 6.

Le comunicazioni di cui al precedente articolo devono essere fatte pervenire all'amministrazione centrale della Banca d'Italia entro e non oltre il giorno 18 del mese di emissione dei buoni a mezzo lettera chiusa in busta da assicurare con chiusura a ceralacca, con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra busta da inririzzare, a mezzo raccomandata, all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato in Roma.

Art. 7.

Il giorno 19 del mese di emissione e se festivo o sabato il giorno feriale successivo, sarà eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste di che all'articolo precedente, da parte di un funzionario della Banca d'Italia il quale trascriverà, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente saranno effettuate con l'intervento di un ispettore del tesoro o, in sua vece, di un funzionario a ciò delegato dal Ministro per il tesoro.

Il rappresentante del tesoro ha funzioni di ufficiale rogante e redigerà apposito verbale per dette operazioni.

L'assegnazione verrà effettuata al 100 % e senza alcun soprapprezzo per la quota da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, mentre per la quota libera verrà effettuata al sopraprezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possano essere totalmente accolte verrà effettuato il riparto pro-quota dell'assegnazione.

La parte eventualmente rimasta non aggiudicata sarà assegnata alla Banca d'Italia senza alcun soprapprezzo nei limiti entro i quali la medesima lo richieda.

Art. 8.

La differenza fra il prezzo determinato a seguito dell'avvenuta assegnazione di buoni per investimenti liberi attribuiti alle aziende di credito ed istituti centrali di categoria ai sensi del precedente art. 7 ed il valore nominale dei buoni sarà versata alle sezioni di tesoreria unitamente all'importo corrispondente dei buoni sottoscritti.

Art. 9.

Quando ricorrano circostanze particolari, i termini indicati nei precedenti articoli potranno essere prorogati con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Per gli importi versati dalle aziende di credito e dagli istituti centrali di categoria ai sensi dei precedenti articoli le sezioni di tesoreria provvederanno a redigere apposite contabilità mensili.

Art. 11.

Restano ferme per il periodo 1° marzo 1968-31 dicembre 1968 le caratteristiche dei buoni ordinari del tesoro di che al decreto ministeriale 8 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1968.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registro alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1968
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 133

(2177)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1968, n. 20966/3354 registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1968 al registro n. 3 Ministero agricoltura e foreste, pagina n. 351, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al dott. Battiloro di Rocchetta Quarto, marchese Domenico, nato l'uno gennaio 1899, in Napoli, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » in Montenero di Bisaccia, estesa Ha. 26.75.00 riportate in catasto alle particelle numeri 2 parte, 3 parte, 73 parte, 74 parte, 11 parte, 17 parte, 7, 97/*b*, 97/*c*, 97/*a* e 98 del foglio di mappa n. 3 del comune di 7, 97/b, 97/c, 97/a e 98 del foglio di mappa n. 3 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 39, 43, 45, 40, 42, 47, 46 e 48.

(1915)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1968, il comune di Modica (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 525.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2019)

Autorizzazione al comune di Drò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1968, il comune di Drò (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2059)

Autorizzazione al comune di Centrache ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1968, il comune di Centrache (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.375.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2058)

Autorizzazione al comune di Staletti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1968, il comune di Staletti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.494.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2060)

Autorizzazione al comune di Stefanaconi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1968, il comune di Stefanaconi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.218.558, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2061)

Autorizzazione al comune di Acri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1968, il comune di Acri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2020)

Autorizzazione al comune di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1968, il comune di Mola di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 220.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2021)

Autorizzazione al comune di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1968, il comune di Belluno viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 132.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2062)

Autorizzazione al comune di Capistrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1968, il comune di Capistrano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.122.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2063)

Autorizzazione al comune di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1968, il comune di Catanzaro viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.763.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2064)

Autorizzazione al comune di Chianni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1968, il comune di Chianni (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.869.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2065)

Autorizzazione al comune di Furnari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1968, il comune di Furnari (Messina) viene antorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.271.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2066)

Autorizzazione al comune di Marliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1968, il comune di Marliana (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.246.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2068)

Autorizzazione al comune di Naso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1968, il comune di Naso (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2069)

Autorizzazione al comune di Palagonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1968, il comune di Palagonia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.284.746, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2070)

Autorizzazione al comune di Racalmuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1968, il comune di Racalmuto (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 212.089.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2071)

Autorizzazione al comune di Roccella Valdemone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1968, il comune di Roccella Valdemone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2072)

Autorizzazione al comune di Zignago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1968, il comune di Zignago (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.576.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2073)

Autorizzazione al comune di Irsina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1968, il comune di Irsina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.227.672, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2067)

Autorizzazione al comune di Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1968, il comune di Arce (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.034.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2074)

Autorizzazione al comune di Casacanditella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1968, il comune di Casacanditella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.433.937, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2075)

Autorizzazione al comune di Corropoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1968, il comune di Corropoli (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2076)

Autorizzazione al comune di Monterubbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1968, il comune di Monterubbiano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.551.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2077)

Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1968, il comune di Rutigliano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.883.824, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2078)

Autorizzazione al comune di Toritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1968, il comune di Toritto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.131.209, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2079)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto commerciale » presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di « Diritto commerciale », alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2118)

Vacanza della cattedra di « Letteratura italiana » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di « Letteratura italiana », alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2119)

Vacanza della cattedra di « Storia della grammatica e della lingua italiana » presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « Storia della grammatica e della lingua italiana », alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2162)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola A.C.L.I. S. Zeno di Villabartolomea, con sede in Villabartolomea, frazione S. Zeno (Verona).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 gennaio 1968, la gestione commissariale della società cooperativa agricola A.C.L.I. S. Zeno di Villabartolomea, con sede in Villabartolomea, frazione S. Zeno (Verona) è stata prorogata fino al 31 luglio 1968.

(2048)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « A.P.E. », con sede in Pescopagano (Potenza).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 febbraio 1968, l'avv. Carmelo Azzarà è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « A.P.E. », con sede in Pescopagano (Potenza), in sostituzione dell'avv. Vittorio Pietropinto, che ha rinunciato all'incarico.

(1964)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Agricola di Birori », con sede in Birori (Nuoro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 febbraio 1968, il sig. Antonio Marteddu è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Agricola di Birori », con sede in Birori (Nuoro), in sostituzione del rag. Antonio Pasquale Pitzolu.

(1963)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « L'Edile », con sede in Sandonaci (Brindisi)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 gennaio 1968 ai sensi dell'art. 2545 Codice civile il sig. Gioia Domenico è nominato liquidatore della Società cooperativa « L'Edile », con sede in Sandonaci (Brindisi), costituita per rogito Pennetta in data 23 agosto 1954, repertorio 84, in sostituzione dei signori Fornaro Angelo, Tafuro Cosimo e D'Erchie Generoso.

(1920)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Amicizia 10 », con sede in Perugia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 febbraio 1968, la società cooperativa edilizia « Amicizia 10 », con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 27 maggio 1964, repertorio 75457, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(1921)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 24 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1968, è stato rigettato il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal dott. Mario Marras in data 23 dicembre 1965, inteso ad ottenere l'annullamento della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di medicina sociale del 25 giugno 1965, con la quale il ricorrente è stato rimosso dall'incarico di preposto all'ufficio amministrativo dell'istituto.

(1922)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale di Catanzaro

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1968, registro n. 3 lavori pubblici, foglio n. 400, è stato approvato il piano regolatore generale di Catanzaro.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1918)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1968, registro n. 1 Turismo e spettacolo, foglio n. 21, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dai signori Eufemia e Pietro Marzella in data 27 luglio 1966, avverso il provvedimento con il quale il Ministero del turismo e dello spettacolo ha revocato il nulla osta del 25 giugno 1964 concesso agli stessi Marzella, per l'apertura di un cinema estivo di quattrocento posti annesso al cinema al chiuso dagli interessati gestito, in San Felice Circeo.

(1923)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 45

Corso dei cambi del 5 marzo 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,65	624,70	624,78	624,725	624,70	—	624,77	624,725	624,65	624,70
$ Can.	574,75	574,40	574,50	574,55	574,30	—	574,50	574,55	574,15	574,15
Fr. Sv.	143,79	143,77	143,76	143,775	143,75	—	143,76	143,775	143,79	143,78
Kr. D.	83,85	83,87	83,81	83,885	83,85	—	83,88	83,885	83,85	83,85
Kr. N.	87,45	87,49	87,51	87,50	87,45	—	87,49	87,50	87,45	87,45
Kr. Sv.	120,95	120,85	120,88	120,825	120,80	—	120,84	120,825	120,95	120,95
Fol.	173,23	173,27	173,30	173,285	173,15	—	173,26	173,285	173,23	173,28
Fr. B.	12,58	12,585	12,5875	12,5850	12,58	—	12,5875	12,5850	12,58	12,58
Franco francese	127,02	127,01	127,02	126,98	127 —	—	126,99	126,98	127,02	127,025
Lst.	1499,10	1498,25	1497,50	1498,35	1498 —	—	1498,05	1498,35	1499,10	1498,60
Dm. occ.	156,10	156,04	156,09	156,065	156,05	—	156,08	156,065	156,10	156,05
Scell. Austr.	24,16	24,16	24,165	24,1675	24,10	—	24,166	24,1675	24,16	24,165
Escudo Port.	21,83	21,81	21,85	21,83	21,80	—	21,835	21,83	21,83	21,83
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,965	8,9530	8,95	—	8,9525	8,9530	8,95	8,954

Media dei titoli del 5 marzo 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,60
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 marzo 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,747
1 Dollaro canadese	574,525
1 Franco svizzero	143,767
1 Corona danese	83,882
1 Corona norvegese	87,495
1 Corona svedese	120,832
1 Fiorino olandese	173,272
1 Franco belga	12,586
1 Franco francese	126,985
1 Lira sterlina	1498,20
1 Marco germanico	156,072
1 Scellino austriaco	24,167
1 Escudo Port.	21,832
1 Peseta Sp.	8,953

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Vista la domanda pervenuta in data 13 giugno 1967, presentata dal sig. Pellegrin Giacomo di Luigi, nato a Soraga di Vigo di Fassa (Trento) il 15 ottobre 1925, per la riduzione del cognome nella forma italiana di Pellegrini;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 e il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Considerato che la domanda del sig. Pellegrin Giacomo è stata affissa per la durata di un mese all'albo del comune di Bolzano e all'albo del Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, Ufficio del Vice commissario, senza che siano state presentate opposizioni;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vive commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Al sig. Pellegrin Giacomo di Luigi, nato a Soraga di Vigo di Fassa (Trento) il 15 ottobre 1925, residente a Bolzano, piazza Verdi, 12, viene accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Pellegrini.

Con il presente decreto viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie del predetto Dian Pierina, nata a Brugine (Padova) il 10 giugno 1931 ed ai figli Roberto nato il 31 dicembre 1958 e Maria nata l'11 marzo 1961.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 10 febbraio 1963

Il Vice commissario del Governo: MASCI

(1935)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Treviso

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 ottobre 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Treviso;

Visto il decreto ministeriale in data 7 febbraio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Treviso, nell'ordine appresso indicato:

1. Di Conza dott. Beniamino . . . punti 87,55 su 132
2. Tarabini dott. Lodovico . . . . » 87,28 »
3. Alagna dott. Gaetano . . . . » 76,75 »
4. Boeri dott. Sergio . . . . . » 76,71 »
5. Salerno dott. Riccardo . . . . » 76,38 »
6. Dal Pozzo dott. Ettore . . . . » 75,77 »
7. Ferri dott. Pasquale . . . . » 73,18 »
8. Lo Iacono dott. Domenico . . . » 72— »
9. Costa dott. Antonio . . . . » 71,46 »
10. Gracili dott. Rino . . . . » 71,39 »
11. Rabacchino dott. Ferdinando . . . » 70,86 »
12. Bertinetti dott. Mario . . . . » 70,47 »
13. Di Pietrantonio Saverio . . . . » 70,18 »
14. Campanella dott. Giovanni . . . » 69,75 »
15. Pieschi dott. Antonio . . . . » 69,45 »
16. Di Pietro dott. Alfio . . . . » 69,27 »
17. Giannetti dott. Giunio . . . . » 68,70 »
18. Palatiello dott. Vincenzo . . . . » 67,69 »
19. Oddone dott. Francesco . . . . » 65,08 »
20. Rossi Eugenio . . . . » 60,16 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1962)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito del concorso a diciannove posti di agente di cambio della Borsa valori di Torino

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 11 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1966, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 390, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di diciannove posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1967, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 399 con il quale venne costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate e la relazione approntata dalla commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la Borsa valori di Torino:

1. Coppa dott. Giovanni . . . . punti 46,07 su 100
2. Gardini dott. Sergio . . . . » 33,49 »
3. Artom Celli dott. Maurizio . . . » 31,01 »
4. Ceresole dott. Giuseppe . . . . » 29,96 »
5. Colonna dott. Ferdinando . . . » 29,29 »
6. Montalcini dott. Sandro . . . » 27,42 »
7. Rosso dott. Giorgio . . . . » 26,55 »
8. Coppa dott. Franco . . . . » 26,39 »
9. Scarrone dott. Aldo . . . . » 26,29 »

Il presente decreto sarà trasmetto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1968
Registro n. 4 *Tesoro, foglio n.* 255.

(1930)

Graduatoria di merito del concorso a dieci posti di agente di cambio della Borsa valori di Palermo

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1967, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 398, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di dieci posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo;

Visto il proprio decreto 23 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre successivo, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 311, con il quale venne costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate e la relazione approntata dalla commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo:

1. Lo Bianco dott. Nino . . . . punti 28,96 su 100
2. Campisi dott. Calogero . . . » 18,83 »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1968
Registro n. 4 *Tesoro, foglio n.* 348.

(1929)

Costituzione della commissione esaminatrice per il concorso a nove posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 20 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 27 luglio 1967, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a nove posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina di nove agenti di cambio presso la Borsa valori di Napoli indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1967, è composta come segue:

Presidente:
Cannizzaro dott. Orazio, ispettore generale del tesoro.
Membri:
Lando dott. Arturo, presidente della deputazione della Borsa valori di Napoli;
Vitale dott. Giulio, presidente del comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli;
Acampora dott. Pasquale, rappresentante della Camera di commercio di Napoli;
Sassi prof. Salvatore, ordinario di tecnica bancaria e professionale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Napoli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1968
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 108.

(1928)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 986 del 18 febbraio 1967, con cui è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1966;
Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla commissione giudicatrice;
Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1966:

1. Converti Giuseppina	punti	58,025
2. Rita Angela	»	57,960
3. Corradetti Elena	»	53,480
4. Palermo Fortunata	»	52,585
5. Tarantino Giuseppina	»	51,335
6. Merighi Franca	»	51,165
7. Zulli Bommina	»	45,360
8. Scandiffio Angiolina	»	44,320
9. Danza Rosetta	»	43,290
10. Chiapparo Carmela	»	43,165
11. Squillace Luigina	»	39,680
12. Sammarro Maria	»	38,840
13. Fabiani Carmela	»	37,920
14. Bonito Concetta	»	37,440
15. Bellavia Salvatrice	»	36,720
16. Cutuli Concetta Santa	»	36,360

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati e nell'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cosenza.

Cosenza, addì 16 febbraio 1968

Il medico provinciale: DE PRISCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data n. 1013, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1966;
Esaminate le domande delle singole candidate con l'indicazione delle sedi preferite;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso in narrativa e sono assegnate alla condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Converti Giuseppina: Trebisacce;
2) Rita Angela: Carolei;
3) Corradetti Elena: Calopezzati;
4) Palermo Fortunata: Cleto - 2ª sede;
5) Merighi Franca: Scala Coeli;
6) Zulli Bommina: Canna.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 16 febbraio 1968

Il medico provinciale: DE PRISCO

(1819)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 757/6/Amm. in data 5 febbraio 1966, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in comuni della provincia di Grosseto al 30 novembre 1965, nonchè il decreto n. 5152/6/Amm. dell'11 ottobre 1967, con il quale il predetto decreto è stato modificato;

Visto il proprio decreto n. 6797/6/Amm. in data 27 dicembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 6798/6/Amm. in data 27 dicembre 1967, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso sopraindicato;

Considerato che l'ostetrica Pii Rosanna vincitrice della condotta ostetrica di Poggioferro del comune di Scansano ha rinunciato alla condotta ad essa assegnata;

Considerato pertanto che deve provvedersi all'assegnazione della sopraindicata condotta;

Viste le domande delle concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che l'ostetrica Fralassi Lietta debitamente interpellata ha dichiarato di accettare la predetta condotta di Poggioferro del comune di Scansano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Fralassi Lietta è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Poggioferro del comune di Scansano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 14 febbraio 1968

Il medico provinciale: FINIZIO

(1776)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Lecce.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 02210 divisione I del 10 aprile 1967, col quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Lecce;

Considerato che, scaduti i termini del bando, occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Lecce, dell'ordine dei medici della provincia di Lecce e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe è costituita come segue:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Perna dott. Filippo, medico provinciale capo, dirigente dell'ufficio del medico provinciale di Brindisi;

Valenti dott. Armando, vice prefetto della prefettura di Lecce;

Del Vecchio prof. Vittorio, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università degli studi di Roma;

Malaguzzi Valeri prof. Claudio, direttore dell'istituto di patologia speciale medica dell'Università degli studi di Bari;

Perrone dott. Giuseppe, ufficiale sanitario, capo dell'ufficio sanitario del comune di Guagnano.

Segretario:

Montesano dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Lecce.

La commissione giudicatrice, che avrà la sua sede in Lecce, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà, pertanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni interessati.

Lecce, addì 20 febbraio 1968

(1900) *Il medico provinciale*: MAGLIARI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria del concorso ad un posto di capo sezione - medico igienista vacante nel comune di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 0396 in data 21 gennaio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di capo sezione-medico igienista addetto all'ufficio sanitario del comune di Novara;

Visto il proprio decreto n. 3078 in data 28 novembre 1967, con il quale è stato ammesso al concorso predetto l'unico candidato che ha presentato domanda entro il termine di scadenza del concorso fissato al 29 aprile 1967: dott. Colombo Ermanno;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso, costituita in conformità con l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, con deliberazione del Consiglio comunale n. 357 in data 28 giugno 1967;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso ad un posto di capo sezione-medico igienista presso il comune di Novara.

Colombo Ermanno . . . . . punti 158,50 su 200

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e del comune di Novara.

Novara, addì 22 febbraio 1968

(1977) *Il medico provinciale*: CATANIA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Parma.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 452 del 22 agosto 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario consorziale tra i comuni di Pellegrino Parmense e Bore, vacante al 30 novembre 1966;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Parma, dell'ordine provinciale dei veterinari e dei comuni interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premesse citato è costituita come segue:

Presidente:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Radicioni dott. Enzo, veterinario provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;

Voria dott. Francesco, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Parma;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente di ruolo in clinica medica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Artioli prof. Delfo, docente di ruolo in ispezione degli alimenti di origine animale presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Parma;

Gallani dott. Abdon, veterinario condotto del comune di Traversetolo.

Segretario:

Migliorino dott. Giovanni, direttore di sezione in servizio presso il Ministero della sanità.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e le prove di esame avranno luogo in Parma alla data e nel luogo che saranno successivamente fissati e tempestivamente comunicati agli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Parma e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio della prefettura di Parma, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Parma, addì 16 febbraio 1968

Il veterinario provinciale: CAROBENI

(1820)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4766/1966, in data 20 aprile 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte mediche vacanti al 30 novembre 1966;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Pesaro, dall'ordine provinciale dei medici di Pesaro e dalle amministrazioni interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Formicola dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Indraccolo dott. Francesco, vice prefetto;

Giannico dott. Luigi, medico provinciale capo;

Mircoli prof. Domenico, primario medico ospedale civile di Pesaro;

Beluffi prof. Leonida Eugenio, primario chirurgo dello ospedale civile di Pesaro;

Pespani dott. Vittorio, medico condotto di Pesaro.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Galati Francesco, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'Ospedale civile « S. Salvatore » di Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura ed all'albo pretorio dei comuni interessati.

Pesaro, addì 17 febbraio 1968

Il medico provinciale: CAVINA

(1932)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Brescia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9682, in data 20 giugno 1967, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario comunale capo del comune di Brescia;

Visto il proprio decreto n. 12723, del 22 settembre 1967, con cui venne prorogato il termine di partecipazione allo stesso concorso;

Visti gli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che hanno sostituito, rispettivamente, gli articoli 9 e 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità, dalla prefettura, dall'ordine dei veterinari e dal comune di Brescia;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Brescia è costituita come appresso:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Duca dott. Filippo, ispettore generale veterinario in servizio presso il Ministero della sanità;

Bianchi prof. Carlo M., direttore dell'istituto di medicina legale veterinaria dell'Università di Milano;

Bisbocci prof. Giovanni, direttore dell'istituto di patologia generale ed anatomia patologica dell'Università di Torino;

Ingrassia dott. Armando, direttore di sezione della prefettura di Brescia;

Bacchini dott. Luigi, veterinario comunale capo del comune di Parma, designato dal comune di Brescia.

Segretario:

De Marco dott. Giuseppe, direttore di sezione in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione, che avrà la sua sede in Brescia, inizierà i lavori non prima di un mese decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di quest'ufficio, nonchè all'albo pretorio della prefettura e a quello del comune di Brescia.

Brescia, addì 22 febbraio 1968

(1978) *Il veterinario provinciale*: PONZANELLI

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1968, n. 3.

Convalidazione di decreti del presidente della giunta regionale relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1958.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 19 *febbraio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 1957, n. 29, sono convalidati i seguenti decreti del presidente della giunta regionale concernenti il prelevamento delle somme appresso indicate dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1958:

decreto 14 aprile 1958, n. 25, L. 40.000.000;
decreto 26 maggio 1958, n. 31, L. 6.800.000;
decreto 9 giugno 1958, n. 35, L. 49.000.000;
decreto 7 luglio 1958, n. 42, L. 17.500.000;
decreto 25 settembre 1958, n. 58, L. 2.000.000;
decreto 25 settembre 1958, n. 59, L. 4.000.000;
decreto 22 dicembre 1958, n. 76, L. 700.000.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 febbraio 1968

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1968, n. 4.

Convalidazione di decreti del presidente della giunta regionale relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1959.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 19 *febbraio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 5 della legge regionale 21 marzo 1959, n. 6, sono convalidati i seguenti decreti del presidente della giunta regionale concernenti il prelevamento delle somme appresso indicate dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1959:

decreto 22 maggio 1959, n. 16, L. 71.000.000;
decreto 3 luglio 1959, n. 19, L. 44.000.000;
decreto 10 novembre 1959, n. 32, L. 5.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 febbraio 1968

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1968, n. 5.

Convalidazione di decreti del presidente della giunta regionale relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1960.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 19 *febbraio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 5 della legge regionale 19 dicembre 1959, n. 22, sono convalidati i seguenti decreti del presidente della giunta regionale concernenti il prelevamento delle somme appresso indicate dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1960:

decreto 4 maggio 1960, n. 9, L. 98.470.000;
decreto 27 maggio 1960, n. 12, L. 40.000.000;
decreto 25 ottobre 1960, n. 13927-439, L. 61.000.000;
decreto 2 dicembre 1960, n. 29, L. 4.000.000;
decreto 23 dicembre 1960, n. 31, L. 1.700.000;
decreto 27 dicembre 1960, n. 34, L. 10.000.000;
decreto 31 dicembre 1960, n. 35, L. 12.580.000.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 febbraio 1968

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1968, n. 6.

Convalidazione di decreti del presidente della giunta regionale relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1961.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 19 *febbraio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1960, n. 16, sono convalidati i seguenti decreti del presidente della giunta regionale concernenti il prelevamento delle somme appresso indicate dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1961:

decreto 11 aprile 1961, n. 8, L. 63.000.000;
decreto 29 aprile 1961, n. 12, L. 115.000.000;
decreto 30 maggio 1961, n. 18, L. 10.000.000;
decreto 13 luglio 1961, n. 20, L. 40.000.000;
decreto 4 dicembre 1961, n. 29, L. 20.000.000;
decreto 19 dicembre 1961, n. 34, L. 20.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 febbraio 1968

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1968, n. 7.

Convalidazione di decreti del presidente della giunta regionale relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1962.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 19 *febbraio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 1961, n. 19, sono convalidati i seguenti decreti del presidente della giunta regionale concernenti il prelevamento delle somme appresso indicate dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1962:

decreto 26 luglio 1962, n. 19, L. 138.000.000;
decreto 5 dicembre 1962, n. 56, L. 12.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 febbraio 1968

DEL RIO

(1951)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.